



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**  
*dell' UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI*  
**SERVIZIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE**

*Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria dei locali siti ai piani terra, primo e secondo dell'edificio di Villa Chiara, A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli.*

**DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO**

<i>tavola:</i>	<i>file:</i>	<i>scala:</i>	<i>data:</i>
<i>DTA</i>			<i>GIUGNO 2018</i>

R.U.P.

geom. Giovanni Muratto

Il Tecnico Progettista

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ing. Aurelio Petrone



---

## **INDICE PARTE PRIMA**

---

Articolo 1) - Oggetto, importo e lavorazioni dell'appalto	3
Articolo 2) - Criteri di aggiudicazione	4
Articolo 3) - Disciplina per i lavori a corpo	4
Articolo 4) - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
Articolo 5) - Pagamenti, fatturazione e interessi di mora	5
Articolo 6) - Garanzia definitiva e Polizza assicurativa	6
Articolo 7) - Subappalto, cessione del contratto e dei crediti, avvalimento	7
Articolo 8) - Responsabili del contratto	8
Articolo 9) - Obblighi della ditta e Documentazione da presentare per la stipula del contratto	8
Articolo 10) - Spese di contratto e trattamento fiscale	8
Articolo 11) - Risoluzione e recesso dal contratto	8
Articolo 12) - Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto	9
Articolo 13) - Consegna dei lavori	10
Articolo 14) - Durata dell'appalto – penale per ritardo	10
Articolo 15) - Modifiche e variazioni	10
Articolo 16) - Sospensione e riprese dei lavori e proroghe	11
Articolo 17) - Verifiche, collaudo	11
Articolo 18) - Disciplina e buon ordine nei cantieri	11
Articolo 19) - Custodia dei cantieri	11
Articolo 20) - Manutenzione delle opere fino al collaudo	12
Articolo 21) - Danni di forza maggiore	12
Articolo 22) - Ulteriori obblighi	12
Articolo 23) - Norme in materia di sicurezza e manodopera	14
Articolo 24) - Piano operativo di sicurezza	15
Articolo 25) - Protocolli di legalita' e legalita' negli appalti	15
Articolo 26) - Valutazione di impatto criminale	16
Articolo 27) - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.	17
Articolo 28) - Definizione delle controversie	17
Articolo 29) - Rinvio alla legislazione vigente	17

## DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO

### PARTE I

#### CAPO I – GENERALI

#### Articolo 1) Oggetto, importo e lavorazioni dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di risanamento strutturale dei locali siti ai piani terra, primo e secondo dell'edificio di Villa Chiara, A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli.

L'importo dell'appalto è definito come segue:

A	Importo dei lavori compreso sicurezza	183.197,96
B	oneri per la sicurezza	3.651,82
C	importo dei lavori soggetti a ribasso (A-B)	<b>179.546,14</b>

Sono previste le seguenti categorie di lavoro:

Lavorazioni	Cat	Importo (€)	Prevalente / Scorporabile
Opere edili	OG2	174.546,14	prevalente
Impianti elettrici	OS30	5.000,00	scorporabile

In linea di massima le lavorazioni da eseguirsi possono così riassumere:

1. Demolizione di massi, massetto;
2. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica;
3. Demolizione di rivestimento in ceramica;
4. Demolizione di tramezzatura in cartongesso;
5. Rimozione di apparecchi igienico sanitari;
6. Rimozione di corpi scaldanti;
7. Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia;
8. Rimozione di rivestimento di qualsiasi naturali;
9. Spicconatura di intonaco;
10. Sarcitura di lesioni su murature;
11. Realizzazione di tramezzatura di mattoni forati di laterizio di spessore 12 cm;
12. Realizzazione di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm;
13. Massetto di sottofondo;
14. Malta autolivellante;
15. Rappezzi di pavimentazione di qualsiasi specie (escluso marmo);
16. Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato;
17. Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica;
18. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copri ferro;
19. Trattamento dei ferri d'armatura;
20. Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici;
21. Abachino di ardesia;
22. Riparazione di infissi;
23. Tinteggiatura di pareti e soffitti previa preparazione

24. Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica esterna  
Il **rimborso degli oneri a discarica**, il cui importo non è a base di gara, sarà compensato, dietro presentazione di apposita fattura, con l'aumento del 15% per spese generali. L'attestazione dello smaltimento avverrà a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente firmato e compilato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.

### **Articolo 2) Criteri di aggiudicazione**

L'appalto sarà affidato **con procedura negoziata** ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo n..50/2016 e s.m.i., mediante contratto da stipulare **a misura**.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a, del Codice, l'Appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante **ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo delle opere a misura** posto a base di gara.

Sarà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso con congruità delle offerte valutata con una soglia di anomalia determinata con l'adozione del sorteggio, in sede di gara, da parte della Commissione Aggiudicatrice e/o RUP di uno dei metodi previsti dall'articolo 97 comma 2.

### **Articolo 3) disciplina per i lavori a corpo**

Per quanto attiene la sola parte dei lavori computabili a corpo ma non oggetto del presente appalto:

1. L'importo relativo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
3. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
4. prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile.

### **Articolo 4) Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria prevalente indicata nell'invito di Gara.
2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nell'invito di gara e riportate qui di seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
  - a) L'eventuale subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 2, del Codice non può superare la quota

del 30% dell'importo complessivo del contratto da affidare;

- b) Le strutture, gli impianti e le opere speciali, per il combinato disposto dell'art. 89, c. 11, del Codice e del decreto del M.I.T. del 10.11.2016, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto in misura superiore al 30% (trenta per cento).

I predetti lavori oggetto del presente appalto sono costituiti da opere civili ed impiantistiche con i relativi importi, individuati come segue:

Lavorazioni	Cat	Importo (€)	Prevalente / Scorporabile
Opere edili	OG2	174.546,14	prevalente
Impianti elettrici	OS30	5.000,00	scorporabile

#### Articolo 5) – Pagamenti, fatturazione e interessi di mora

Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore ad euro 60.000,00 (euro sessantamila) valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e contabilizzate, al netto del ribasso d'asta e al lordo delle ritenute di legge. Nell'importo dell'acconto sono compresi gli oneri della sicurezza attinenti ai lavori liquidati.

L'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori sarà effettuato ai sensi dell'art. 194 del D.P.R. 207/2010.

Il Conto Finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell'esecutore sul Conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul Conto Finale.

Il pagamento della rata di saldo verrà erogato entro 90 giorni dalla data del Certificato medesimo. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 D.lgs. n. 50/2016. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di 2 anni a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio e verrà emessa con le modalità previste al medesimo articolo e conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, il termine per il pagamento decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

La corresponsione della rata di saldo è altresì subordinata alle verifiche ex lege previste.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Impresa affidataria provvederà ad emettere le relative fatture, redatte nel rispetto della vigente normativa, che dovranno recare in evidenza la causale del pagamento, il codice CIG, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata all'Azienda Ospedaliera SUN, via Costantinopoli 104, 80138 Napoli.

I pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori ed accreditati sul c/c bancario intestato alla ditta da comunicare in sede di contratto.

Il saggio di interessi per ritardato pagamento è pari al 5%.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89, in formato elettronico, pervenendo alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale d'interscambio (SDI).

Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti, la Direzione Lavori potrà, ai sensi dell'art. 180, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010, su richiesta dell'Impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 6) – Garanzia definitiva e Polizza assicurativa.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, l'impresa affidataria costituirà apposita Garanzia fideiussoria definitiva per un importo pari al 10% dell'importo aggiudicato nonché apposita polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla AOU a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data dell'emissione del certificato di collaudo. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore ad € 500.000,00.

La garanzia definitiva deve essere integrata ogni volta che l'AOU abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale.

La garanzia fideiussoria, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.

La garanzia definitiva è svincolata progressivamente in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 7) – Subappalto, cessione del contratto e dei crediti, avvalimento**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106, c.13, del Codice. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice, che ne stabilisce anche i limiti.

L'Impresa dovrà dare indicazione in sede di offerta del servizio o parte del servizio che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, inserita nella dichiarazione cumulativa di cui all'allegato A, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto.

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento con le modalità di cui all'art. 89 del Codice.

A tal fine l'Operatore Economico Concorrente deve presentare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'Operatore Economico Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione non è consentito che più Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

Non è ammesso l'avvalimento per lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, così come definiti dal decreto del M.I.T. del 10.11.2016, nella fattispecie per le opere della categoria OS30.

## CAPO II – CONTRATTO

### **Articolo 8) - Responsabili del contratto**

L'AOU nominerà il Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione in sicurezza coadiuvato per gli aspetti di competenza, dal personale con qualifica di Assistente Tecnico in servizio presso dell'AOU, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dell'appalto avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali. L'impresa indicherà in sede di contratto il proprio responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con i Responsabili dell'esecuzione di cui sopra il L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

## **Articolo 9) – Obblighi della ditta e Documentazione da presentare per la stipula del contratto.**

L'impresa si impegna a presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, i seguenti documenti necessari per la stipula del contratto nonché ad eseguire quanto di seguito parimenti richiesto:

1. Indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione circa il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art.3 co.8, lett. B) del D.L.gs. 494/1996 e s.m.i.;
2. Garanzia definitiva;
3. Polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (tale polizza deve prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere e della direzione lavori. La polizza deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine di approvazione del certificato di collaudo);
4. Certificato aggiornato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
5. Piano Operativo di Sicurezza;
6. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1°bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

## **Articolo 10) - Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del contratto sono a carico dell'Impresa affidataria.

## **Articolo 11) – Risoluzione e recesso dal contratto**

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

La risoluzione determinerà l'applicazione dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto la Committente può recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal contratto di appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.

La Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore



dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **Articolo 12) - Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto**

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle lavorazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario. Si richiamano i restanti commi 3 - 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.

## CAPO III – ESECUZIONE

### **Articolo 13) - Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, dopo l'aggiudicazione.

### **Articolo 14) - Durata dell'appalto – penale per ritardo**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in **90 giorni** consecutivi alla consegna delle aree, aree, oggetto dell'appalto, che potranno anche essere consegnate parzialmente con apposito crono programma al fine di non interrompere lo svolgimento delle attività assistenziali.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui alle lettere b) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale questa AOU si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica, altresì, il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Articolo 15) - Modifiche e variazioni**

Sono ammesse le eventuali modifiche e variazioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto dall'art. 149 comma 2 del D.lgs 50/2016.

Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 16) - Sospensione e riprese dei lavori e proroghe**

Si richiama integralmente l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 17) - Verifiche, collaudo**

Il certificato di collaudo sarà emesso, ai sensi dell'art.102 D.lgs. n. 50/2016, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori . Il certificato di regolare esecuzione, è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

Per il procedimento del collaudo del' emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016.

Il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine ( art. 102, comma 3 D.lgs. n. 50/2016).

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 102 D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 18) - Disciplina e buon ordine nei cantieri**

L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'esecutore durante l'esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto

nell'art. 95 del D.Lgs 81/08 s.m.i. - misure generali di tutela . La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

#### **Articolo 19) - Custodia dei cantieri**

È a carico e a cura dell'appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli. Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

#### **Articolo 20) - Manutenzione delle opere fino al collaudo**

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

#### **Articolo 21) - Danni di forza maggiore**

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

## **Articolo 22) - Ulteriori obblighi**

Oltre agli altri oneri previsti dal D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno compresi nell'importo contrattuale, a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi per quanto segue:

- formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
- sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;
- fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
- redazione di documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
- richiesta di eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Gli stessi saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente ;
- predisposizione di tutti i modelli e i campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- fornitura di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere, gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- fornitura di tutte le opere provvisoriale, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
- carico, scarico e trasporto di materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese

- sgombero totale dei materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà dai locali della stazione appaltante non appena ultimati i lavori;

La Ditta Aggiudicatrice sarà inoltre tenuta a produrre, un'adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione lavori, e/o tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa dovrà segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate, 24h/24h eventuali comunicazioni urgenti; L'impresa dovrà provvedere, inoltre, a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest'ultima dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Lavori nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso.

#### CAPO IV – NORME

##### **Articolo 23) – Norme in materia di sicurezza e manodopera**

L'impresa dovrà osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs.81/2008, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L'impresa si impegna a sottoscrivere il DUVRI definitivo (eventualmente integrato entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto a seguito della valutazione del servizio Prevenzione e Protezione della A.O.U. Tale documento potrà, inoltre, essere aggiornato, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

In generale l'Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutti gli apprestamenti occorrenti, per garantire, in ossequio al d.lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione dell'appalto e l'incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'A.O.U. da qualsiasi responsabilità.

In particolare l'impresa dovrà dotare il personale di appositi indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Dovrà impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio e presentare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'A.O.U. la documentazione prevista dal d. lgs. 81/2008 entro 5 giorni dall'avvio dell'appalto. Tutto il personale adibito al servizio è alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa affidataria.

L'impresa affidataria dovrà provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. durante l'espletamento di tutte le operazioni relative all'appalto.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di mettere a disposizione le risorse, i mezzi necessari ed adeguati al fine di garantire, secondo la normativa vigente, la tutela della salute e della sicurezza personale. La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

L'impresa è tenuta a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza malattia, le disposizioni legislative

regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto sollevando l'Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa affidataria è inoltre tenuta ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, condizioni normative, retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all'art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo.

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 24) – Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### **Articolo 25) - Protocolli di legalità' e legalità' negli appalti**

Il Protocollo di Legalità, predisposto dalla Prefettura di Napoli e sottoscritto in data 06.08.07, è scaricabile dal sito [www.policliniconapoli.it](http://www.policliniconapoli.it). L'aggiudicatario dell'appalto dovrà espressamente accettare e sottoscrivere le clausole in esso contenute, in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la revoca dell'affidamento;

In ogni caso, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

1) ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del

- rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
- c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
- 2) ai sensi dell'art. 52, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare:
- a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
- b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
- c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
- 3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza", ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

#### **Articolo 26) - Valutazione di impatto criminale**

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07,

- l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del Codice.

#### **Articolo 27) - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.**

Ai sensi dell'art.3 co.8 della L.136/2010, l'Impresa affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. In caso di transazioni non eseguite mediante l'avvalimento di banche o Poste Italiane spa, l'AOU SUN risolverà il presente contratto con apposita dichiarazione da inoltrarsi alla società affidataria a mezzo lettera raccomandata a/r. L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.policliniconapoli.it](http://www.policliniconapoli.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8).

#### **Articolo 28) - Definizione delle controversie**

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 D.lgs. n. 50/2016, cui si fa integrale rinvio.

Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, è competente il Foro di Napoli.

#### **Articolo 29) - Rinvio alla legislazione vigente**

Per quanto non previsto nel presente CSA, si rinvia alla legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
SERVIZIO MANUTENZIONE  
E PROGETTAZIONE  
IL RESPONSABILE  
*Geom. Giovanni Muratto*